COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 8

della Commissione, per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

vista la prima frase dell'articolo 91 § 2 del Trattato, ai sensi del quale i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente;

viste le altre disposizioni del Trattato e dei suoi allegati, in particolare quelle di cui agli articoli 33, 38, 42, 91 § 1, 95, 96, 97 e 227;

vista la decisione relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, adottata dalla Commissione in data 4 dicembre 1958 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 31 dicembre 1958, pag. 688/58);

vista la seconda frase dell'articolo 91 § 2 del Trattato;

considerando che è opportuno precisare il campo d'applicazione dell'articolo 91 § 2 del Trattato, le condizioni che debbono essere adempiute perchè le merci possano beneficiare di detto regime e le formalità da adempiere all'atto della reimportazione;

considerando che conviene ridurre al minimo le formalità ed impedire l'abuso della reimportazione in franchigia;

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) Stati membri

il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, sahariani, della Guadalupa, della Martinica, della Guiana, della Riunione), la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi in Europa, e i territori europei di cui uno dei

suindicati Stati assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero;

b) Stato membro reimportatore

lo Stato membro sul cui territorio le merci possono essere reimportate senza applicazione di dazio doganale, restrizione quantitativa, o misure di effetto equivalente;

c) Stato membro riesportatore

lo Stato membro nel quale sono state esportate le merci di cui all'articolo 91 § 2 del Trattato;

d) Merci originarie dello Stato membro reimportatore

le merci considerate tali dalla legislazione di detto Stato membro, a condizione tuttavia, per quanto concerne quelle che risultano ottenute in questo Stato membro in tutto o in parte con l'impiego di prodotti importati, che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili su tali prodotti, ma non percepiti o fatti oggetto in tutto o in parte di una esenzione o di un ristorno, siano interamente riscossi o garantiti da cauzione non più tardi del momento in cui si effettua la reimportazione delle merci nello Stato membro reimportatore;

e) Merci in libera pratica nello Stato membro reimportatore

1. le merci provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi per le quali siano state adempiute, nello Stato membro reimportatore, le formalità d'importazione e siano stati percepiti i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato, in tutto o in parte, di una esenzione o di un ristorno di tali dazi e tasse;

2. le merci ottenute in detto Stato membro con l'impiego, in tutto o in parte, di prodotti importati, a condizione che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili sui detti prodotti, ma non percepiti o fatti oggetto, in tutto o in parte, di una esenzione o di un ristorno, siano interamente riscossi o garantiti da cauzione non più tardi del momento in cui si effettua la reimportazione delle merci nello Stato membro reimportatore.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 91 § 2 sono applicabili al commercio dei prodotti agricoli di cui all'articolo 38 § 3 del Trattato soltanto nella misura da determinare dal Consiglio, conformemente all'articolo 42 del Trattato.

Articolo 3

Lo Stato membro reimportatore non sottoporrà ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa, o misure di effetto equivalente, la reimportazione delle merci per le quali è chiesta l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 91 § 2 del Trattato, a condizione che si tratti di merci:

1. originarie di detto Stato membro reimportatore ai sensi del paragrafo d) dell'articolo 1, o che si trovavano quivi in libera pratica, ai sensi del paragrafo e) dell'articolo 1;

2. presentate nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della loro esportazione dallo Stato membro reimportatore, cioè senza aver subito manipolazioni oltre a quelle necessarie alla loro conservazione od alla riparazione dei loro imballaggi, e;

3. per le quali siano state adempiute, nello Stato membro riesportatore, le formalità d'importazione e percepiti i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, e che non abbiano quivi beneficiato, in tutto o in parte, di una esenzione o di un ristorno di tali dazi e tasse; possono essere tuttavia esentati o restituiti i dazi percepiti in base ad autorizzazione della Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 91 § 1 del Trattato.

Articolo 4

(1) La prova che le merci siano conformi alle condizioni indicate all'articolo 3 deve essere fornita alle autorità doganali dello Stato membro reimportatore.

A tale fine, debbono essere presentati alle autorità doganali:

1. l'originale o una copia o un estratto vidimati del certificato di circolazione (documento doganale DD 1) già presentato alle autorità doganali dello Stato reimportatore in occasione della precedente esportazione delle merci in questione e che tali autorità avevano vistato dopo averne constatato la regolarità, e

2. un certificato d'identità rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro riesportatore che attesti:

a) trattarsi delle stesse merci che erano state precedentemente importate e che non hanno subito manipolazioni oltre a quelle necessarie alla loro conservazione od alla riparazione dei loro imballaggi, e

b) trattasi di merci per le quali siano state adempiute, nello Stato membro riesportatore, le formalità d'importazione e siano stati percepiti i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente esigibili e che non abbiano quivi beneficiato, in tutto o in parte, di una esenzione o di un ristorno di tali dazi e tasse, eccetto per i dazi percepiti, in base ad autorizzazione della Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 91 § 1 del Trattato.

E' ammesso il ricorso ad ogni idoneo mezzo di prova nell'eventualità che tali documenti non possano essere presentati.

(2) Nei sei mesi successivi all'esportazione dallo Stato membro reimportatore, le autorità doganali di quest'ultimo, nonchè quelle dello Stato membro riesportatore, prestano la loro assistenza per facilitare l'assunzione dei predetti mezzi di prova.

Articolo 5

Nello Stato membro reimportatore, i mezzi di prova previsti all'articolo 4 vengono esibiti alle autorità doganali a corredo della dichiarazione d'importazione. Le predette autorità doganali hanno la facoltà di chiederne una traduzione scritta. Inoltre, le stesse possono esigere che la dichiarazione d'importazione comporti l'assicurazione, da parte del reimportatore, che le merci si trovano nelle condizioni richieste per beneficiare dell'articolo 91 § 1 del Trattato.

Articolo 6

(1) Quando si tratti d'applicare l'articolo 3, le autorità doganali dello Stato membro reimportatore possono sottoporre le merci reimportate soltanto alle formalità previste agli articoli 4 e 5.

(2) Le stesse autorità non possono, in particolare, esigere una licenza d'importazione; se quest'ultima si rendesse necessaria per ragioni valutarie, l'autorità competente deve procedere al rilascio della stessa su semplice domanda.

(3) Le stesse autorità doganali non possono esigere il versamento di una cauzione. Tuttavia, se al momento della reimportazione le condizioni dello articolo 3 n. 1 (articolo 1 paragrafo d) e paragrafo e) n. 2) non sono ancora soddisfatte, il reimportatore ha diritto di garantire con cauzione il pagamento dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente per le merci reimportate.

Articolo 7

Nel caso in cui lo Stato membro riesportatore proceda al ristorno d'imposte interne a favore delle merci nazionali esportate, in conformità degli articoli 96 e 97 del Trattato, esso accorderà lo stesso beneficio anche alle merci similari riesportate nel regime previsto dall'articolo 91 § 2, fino alla concorrenza delle imposte effettivamente gravate su tali merci.

Articolo 8

(1) Nel caso in cui le merci che beneficiano del regime previsto dall'articolo 91 § 2 siano state introdotte nello Stato membro riesportatore mediante imputazione su di un contingente globale determinato in conformità alle disposizioni dell'articolo 33 del Trattato, l'imputazione stessa verrà annullata da tale Stato membro al momento dell'uscita delle merci dal suo territorio.

(2) La reimportazione dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 91 § 2 non può essere imputata su di un contingente globale che sia stato determinato dallo Stato membro reimportatore in conformità alle disposizioni dell'articolo 33 del Trattato.

Articolo 9

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 aprile 1960.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1960.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN